

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella

prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della CPS S.r.l. ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 29 maggio 2020 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della*

legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- periodica analisi dell’ageing clienti e dello scadenziario dei fornitori da parte della Direzione aziendale con riporto delle conclusioni almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione
- verifica delle linee di credito accordate dagli istituti creditizi e dagli enti finanziari, nonché di ogni altro indebitamento finanziario, con trimestrale aggiornamento al Consiglio di Amministrazione
- analisi prospettica, mediante l’utilizzo del budget aziendale, attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
EBITDA				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Indice di disponibilità senza debiti verso socio				
Margine disponibilità senza debiti verso socio				
Indipendenza finanziaria calcolato con debiti verso socio a capitale				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN + Debiti socio e EBITDA				
ROE con patrimonio netto maggiorato del debito verso socio				

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato i seguenti indicatori per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
-Indice di disponibilità	
-Indipendenza finanziaria	
-EBITDA	
-PFN	

2.3. Altri strumenti di valutazione.

Gli altri strumenti di valutazione si concretizzano in analisi di controllo di gestione delle attività che evidenziano problematiche di liquidità, anche temporanee, che, se non gestite adeguatamente, possono rivelarsi come il preludio allo sviluppo di crisi strutturali.

In particolare ci si riferisce all'attenta e periodica analisi dell'ageing clienti, volta a segnalare difficoltà di incasso, con il conseguente ingessamento di risorse finanziarie, e delle attività di recupero attuate dalla Società. In termini speculari si pone la verifica dello scadenziario dei fornitori, atta a segnalare temporanee difficoltà di tesoreria o di finanza aziendale, che se non affrontate tempestivamente, in primis con l'esame delle cause, rischiano di fomentare un negativo circolo finanziario.

Infine la verifica periodica delle linee di credito accordate dagli istituti creditizi e dagli enti finanziari, nonché di ogni altro indebitamento finanziario, permette un monitoraggio continuo delle possibili risorse esterne e dei vincoli, anche gestionali, che possono derivare dalle stesse.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi. In particolare l'attività di monitoraggio infrannuale si baserà sostanzialmente sugli "Altri strumenti di valutazione", mentre quella al termine dell'esercizio prevederà l'applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune

azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
[co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
[co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 29 maggio 2020, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Caronno Pertusella Servizi S.r.l. (di seguito CPS) è stata costituita in data 19 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 113, 4° comma lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La Società ha per oggetto, e attualmente svolge, la gestione del servizio di distribuzione del gas metano, comprendendo anche il trasporto, trattamento e stoccaggio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

La CPS al 31 dicembre 2019 è dotata di un capitale sociale pari a euro 2.200.000,00 posseduto interamente dal Comune di Caronno Pertusella.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare in data 31 gennaio 2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

La composizione dell'organo gestorio è la seguente:

- Sig. Maurizio Scotti, Presidente
- Dott. Stefano Micheli, Vice Presidente, nonché Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza
- Sig.ra Tullia Boscolo, Consigliera e Segretario del Consiglio

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito volontariamente per l'esercizio 2019 da un revisore unico. A seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, l'attuale versione dell'articolo 2477 del Codice Civile prevede anche per la Società la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, superando uno dei parametri di riferimento previsti.

A seguito di apposita gara indetta dal Cda, l'incarico di revisione legale per il triennio 2020/2022 è stato attribuito al Dott. Alberto Croce.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31 dicembre 2019 è la seguente:

ANNO	TOTALE ORGANICO	DIRIGENTI	IMPIEGATI	OPERAI	CONTRATTI T.DETERM.	CONTRATTI T. INDETERM.	DI CUI TEMPO PIENO	Costo del Personale Complessivo di TFR oneri ecc	Di cui salari e stipendi
2014	4	0	4	0	0	4	4	208.147,95	149.175,73
2015	4	0	4	0	0	4	4	233.179,70	162.740,97
2016	4	0	4	0	0	4	4	299.866,34	158.912,48
2017	4	0	4	0	0	4	4	315.693,93	161.396,83
2018	4	0	4	0	0	4	4	331.527,58	163.739,05
2019	4	0	4	0	0	4	4	309.439,60	162.548,46

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria (/000)	-1.651	-1.728	-1.898	-1.779
Margine di struttura (/000)	-1.641	-1.786	-1.846	-1.911
Margine di disponibilità (/000)	-797	-848	-842	-842
Indici				
Indice di liquidità	0,252	0,187	0,118	0,192
Indice di disponibilità	0,639	0,601	0,609	0,617
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,670	0,652	0,251	0,257
Indipendenza finanziaria	0,522	0,523	0,164	0,168
Leverage	0,249	0,271	1,598	1,609
Conto economico				
Margini				
EBITDA (/000)	268	297	362	445
Risultato operativo (EBIT) (/000)	58	128	206	299
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,63%	2,03%	22,20%	22,92%
Return on Investment (ROI)	0,91%	2,00%	5,46%	6,01%
Return on sales (ROS)	2,83%	6,55%	10,84%	16,04%
Altri indici e indicatori				
Indice di disponibilità senza debiti verso socio	2,603	2,782	2,695	2,665
Margine disponibilità senza debiti verso socio (/000)	950	820	900	930
Indipendenza finanziaria calcolato con debiti verso socio a capitale	0,780	0,780	0,610	0,600
Rapporto tra PFN e EBITDA	1,022	1,724	2,022	1,438
Rapporto tra PFN+deb socio e EBITDA	7,239	7,333	6,624	5,182
ROE con Patrimonio netto maggiorato da debiti verso socio	0,42%	1,36%	6,00%	8,43%

Per quanto concerne gli indicatori per l'analisi prospettica, l'attività era pianificata per il primo semestre del 2020. Tuttavia l'emergenza pandemica in atto non ha consentito di svolgere la prevista formazione e la conseguente attuazione di un modello di analisi prospettica.

Pertanto, non avendo la Società potuto implementare un formalizzato processo adeguato di pianificazione e di budget, gli stessi non potranno essere riportati e illustrati nella presente Relazione.

In conseguenza della situazione rilevata, gli amministratori hanno monitorato gli "Altri strumenti di valutazione" atti a valutare le possibili problematiche di liquidità

Dall'esame effettuato non sono emerse significative problematiche di liquidità atte a rivelarsi come il preludio allo sviluppo di crisi strutturali, soprattutto in considerazione della volontà del socio di assimilare il proprio credito pregresso nei confronti di CPS alla stregua di rafforzamento patrimoniale della Società.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

L'analisi dei risultati degli indicatori non può prescindere dalla tipologia di attività svolta dalla Società.

L'attività di distribuzione del gas si caratterizza infatti per un significativo investimento nelle immobilizzazioni, in particolare nelle reti di distribuzione, che necessitano di una adeguata patrimonializzazione o di un rilevante indebitamento finanziario a medio/lungo termine. Pertanto è usuale nel settore di riferimento rilevare margini di struttura negativi e indici di copertura delle immobilizzazioni e di indipendenza finanziaria di ridotto quoziente. Nel caso della CPS S.r.l. due fattori devono essere ricordati. In primo luogo il conferimento lo scorso esercizio della rete ancora di proprietà del Comune azionista, che ha permesso di incrementare la dotazione patrimoniale della Società con concreto e immediato beneficio dei margini e degli indici precedentemente indicati. A tale beneficio deve essere aggiunta l'evidenziazione del debito che il socio vanta nei confronti della Società per canoni pregressi, che ormai cristallizzato nel tempo costituisce un ulteriore indiretto rafforzamento patrimoniale da considerare nella valutazione degli indici di bilancio. Se infatti gli usuali indicatori di disponibilità e di liquidità fossero calcolati, come indicato nella tabella, considerando anche tale contributo del Comune, la posizione finanziaria di CPS S.r.l. rivelerebbe una solidità patrimoniale fra le maggiori rispetto ai "competitor" presenti sul mercato. D'altro canto la rilevante patrimonializzazione ha inevitabilmente ridotto significativamente gli indici di redditività della Società a causa del significativo contributo degli ammortamenti registrati nell'anno. Se a tale elemento aggiungiamo il conguaglio perequativo della CCSE relativo a pregressi esercizi, pari a 82 mila euro, possiamo concludere come le risultanze economiche in termini di EBITDA, EBIT e risultato netto "adjusted" risultino allineate a quelle del precedente esercizio. Infine il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA, volta a manifestare la capacità di CPS S.r.l. di creare "cash flow operativo" per ripagare i debiti finanziari esistenti, migliora significativamente, mantenendosi su valori che assicurano, in continuità di condizioni gestionali, la possibilità di rimborsare le obbligazioni finanziarie contratte.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che, al momento, il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie - regolamento per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni - regolamento selezione, assunzione del personale ed	

		incarichi dirigenziali - regolamento per la procedura del recupero dei crediti	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	–	La Società non ha ritenuto necessaria l'implementazione di una specifica funzione di <i>internal audit</i> in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ex L. 190/2012, nominando come RPCT un componente del CdA dotato dei necessari requisiti di indipendenza	Come precisato anche nel PIPC, non si è ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 in considerazione della ridotta dimensione aziendale. Si è provveduto comunque a formare e informare i dipendenti con appositi corsi in merito ai reati presupposto regolamentati dal D.Lgs. 231/01
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società, pur nella consapevolezza della necessaria pro attività dovuta ai programmi di responsabilità sociale e a tutti gli obiettivi di CSR, vista la limitata struttura organizzativa non ha ritenuto necessario "formalizzare" uno specifico piano, riservandosi di sensibilizzare il personale e tutti gli "stakeholder" con idonee attività formative e di comunicazione	